



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE II

AFFARI GENERALI

COPIA

N.70 Del 02-09-19

Registro Generale N. 492

Ufficio: PERSONALE

**Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.
33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92. DIPENDENTE: MATRICOLA N. 816.**

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese settembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Franceschetti Annalisa dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.77 Del 31-08-019

Ufficio: PERSONALE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Roberto Macchiati

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 341 del 30.11.2011 e ss.mm.ii.;

Vista la richiesta port. n. 20319 del 24.08.2019 con la quale la dipendente matr. n. 816, in servizio a tempo indeterminato presso questo ente, ed assegnata al Settore VII Istruzione e Servizi Sociali - U.O. Asilo Nido, chiede di usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 per assistere il proprio genitore, Sig. C.E., il quale risulta essere "portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)";

Vista, inoltre, la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza, allegata alla suddetta nota, rilasciata dalla stessa dipendente;

Vista la documentazione sanitaria relativa alle condizioni di salute del genitore della dipendente in questione, sempre allegata alla suddetta richiesta;

Richiamati i commi 3-7bis dell'art. 33 della legge 104/1992:

"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, **il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.** Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. ((21)) 3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

Dato atto che la dipendente dichiara il possesso dei seguenti requisiti richiesti dall'art. 33, comma 3^a, della Legge 5.2.1992, n. 104 (come modificata dall'art. 24 della L. 183/2010) per poter usufruire dei benefici previsti:

- che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata;
- che non ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso portatore di handicap;

Considerato che la dipendente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei dati sovraesposti;

Considerato, inoltre, che la sopraccitata certificazione sanitaria, datata 16.05.2019, prodotta dell'A.S.L. di Macerata - Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, attesta che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 05.02.1992, la Commissione Medica riconosce l'interessato portatore di handicap in stato di gravità (comma 3, art. 3, L. n. 104/92) e stabilisce che detta condizione non è soggetta a revisione;

Vista la Circolare INPS n. 133 del 17.07.2000, così come integrata dalla Circolare INPS n. 128 dell'11.07.2003;

Vista, inoltre, la Circolare INPS n. 90 del 23.05.2007;

Evidenziato il combinato disposto dalle citate circolari e dell'art. 33 della legge n. 104/92;

Viste, infine, le Circolari nn. 13/2010 e 2/2011 della Funzione Pubblica;

Visto il parere ARAN RAL_1433_Orientamenti Applicativi del 07.08.2012 che, in materia di limitazione oraria dei tre giorni interi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, prevede quanto segue: "Domanda: In caso di fruizione dei tre giorni interi di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, al dipendente si deve applicare la limitazione delle 18 ore mensili, come previsto all'art. 19, comma 6, del CCNL del 6 luglio 1995? Risposta:



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il limite delle 18 ore mensili, di cui all'art. 19, comma 6, del CCNL del 6 luglio 1995 si riferisce solo ed esclusivamente all'ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. In sostanza, il contratto ha previsto la frazionabilità oraria dei suddetti tre giorni di permesso per l'assistenza ai portatori di handicap, ma solo entro il limite delle 18 ore mensili. Conseguentemente, questo limite non può essere esteso anche alla diversa ipotesi della fruizione a giornate dei permessi, secondo le previsioni dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Questa, infatti, si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di handicap. Nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può abbondantemente variare in relazione alle diverse previsioni della contrattazione collettiva o dell'organizzazione del lavoro. Per il caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, la scrivente Agenzia, in altri orientamenti applicativi, ha già avuto modo di affermare che, in tale circostanza, per ogni periodo di 6 ore di permesso si deve computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano). Si coglie anche l'occasione per ricordare che, nell'ambito delle diverse tipologie di permesso retribuito disciplinate nell'art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995, la fruibilità ad ore è limitata esclusivamente ai permessi per l'assistenza ai portatori di handicap, come emerge chiaramente dalla citata disciplina contrattuale."

Ritenuto, quindi, di dover autorizzare la dipendente matr. n. 816 ad usufruire dei permessi retribuiti mensili nel limite di n. 3 giorni mensili, frazionabili anche in ore, ai sensi della normativa sopracitata;

PROPONE

- 1) Di prendere atto della nota prot. n. 20319 del 24.08.2019, tramite la quale la dipendente matricola n. 816 ha richiesto di poter usufruire dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3^a della legge 5.2.1992, n. 104, per assistere il genitore disabile, Sig. C.E., considerato che la stessa, nella suddetta richiesta, dichiara tra l'altro:
 - che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata;
 - che non ci sono altre persone che utilizzano i permessi per lo stesso portatore di handicap;
- 2) Di concedere pertanto alla suddetta dipendente i permessi previsti dall'art. 33, comma 3^a, della Legge n. 104 del 5.2.1992 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
- 3) Di prendere atto che l'interessata dovrà comunicare tempestivamente, qualora ciò si verifichi, il venire meno dei presupposti che consentono di usufruire dei permessi di cui trattasi;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla richiedente ed alla Responsabile del Settore VII - Istruzione e Servizi Sociali;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- 5) Di richiedere alla dipendente suddetta l'inserimento delle richieste di tali permessi retribuiti tramite il "Portale del dipendente";
- 6) Di dare atto che, ai sensi della Circolare n. 13 del 06.12.2010 della Funzione Pubblica (Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni) la richiedente, salve dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Roberto Macchiati



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92. DIPENDENTE: MATRICOLA N. 816. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^a, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Roberto Macchiati

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Franceschetti Annalisa



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 02-09-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Franceschetti Annalisa

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 02-09-2019

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 02-09-2019

Il Responsabile del Provvedimento
Franceschetti Annalisa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07-09-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA